

Notiziario settimanale a cura del Sindacato di Polizia CO.I.S.P.
Segreteria Nazionale – via Farini, 62 – 00186 ROMA
Tel. +39 0648903773 – 0648903734 / Fax: +39 0648903735
www.coisp.it – e-mail: coisp@coisp.it

supplemento al Coispflash nr. 32 del 10 agosto 2009

ciclostilato in proprio
distribuzione gratuita

NUOVO ACCORDO NAZIONALE QUADRO IMPORTANTI INNOVAZIONI



Roma, Palazzo del Viminale, mattina del 31 luglio 2009: il Co.I.S.P., le altre OO.SS. ed il Sottosegretario al Ministero dell'Interno on. Alfredo Mantovano in rappresentanza del Ministro, sottoscrivono il nuovo Accordo Nazionale Quadro, aggiornando un testo che risale al maggio del 2000 e che da tempo risultava essere totalmente anacronistico specie in relazione alle esigenze di tutela dei diritti del personale.

La firma del nuovo Accordo Nazionale Quadro giunge dopo oltre due anni di trattative (la prima riunione si svolse il 15 maggio 2007) durante i quali non sono mancati momenti di forte contrasto tra l'Amministrazione ed il Sindacato, e che hanno visto il Co.I.S.P. sempre in grado di saper evidenziare le proprie enormi capacità propositive e di mediazione.

Il documento finale, come in ogni trattativa, è stato sì un compromesso tra le posizioni sindacali e quelle dell'Amministrazione, ma mai come in questo caso dette posizioni si sono trovate così vicine soprattutto quando insieme alle garanzie di efficienza degli Uffici vi erano da definire i procedimenti da attribuire al Sindacato per assicurare una adeguata tutela dei diritti dei poliziotti.

Queste in estrema sintesi le innovazioni che vengono introdotte con il nuovo Accordo Nazionale Quadro:

- una maggiore collaborazione tra le Organizzazioni Sindacali e l'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della pubblica sicurezza con la costituzione di un tavolo di confronto permanente per la risoluzione delle controversie sorte in sede centrale e periferica sull'applicazione delle materie regolate dall'A.N.Q.;
- una maggiore flessibilità, attuabile a livello periferico, nella definizione degli orari di servizio;
- istituzione di un tavolo di confronto sindacale per l'individuazione dei criteri per valutare l'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;
- viene fissata al 40% la percentuale minima di straordinario programmato (attualmente è il 20%);

- la possibilità di commutare lo straordinario (emergente o programmato) in riposo compensativo esclusivamente a richiesta degli interessati;
- un maggiore ruolo contrattuale alle Segreterie Provinciali del Sindacato;
- riunione annuale tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le OO.SS. sui criteri di massima concernenti le modalità di ripartizione del monte ore lavoro straordinario;
- individuazione dei criteri per l'esonero dai turni di servizio nelle fasce orarie serali e notturne per il personale con oltre 50 anni di età o 30 di servizio;
- introduzione di specifici obblighi in capo all'Amministrazione in ordine alla trasparenza degli atti da mettere a disposizione delle OO.SS.;
- miglioramento dell'istituto della formazione e aggiornamento professionale, con la possibilità di partecipare a seminari, convegni o congressi su temi di interesse professionale relativi ai programmi di insegnamento stabiliti dall'Amministrazione, l'obbligo per l'Amministrazione di assicurare l'effettiva partecipazione ai cicli formativi e con l'obbligo di recupero entro l'anno successivo nel caso di non utilizzo delle giornate destinate alla formazione;
- istituzione di un preciso precetto che sancisce per i titolari degli Uffici sede di contrattazione decentrata l'obbligo di adottare le iniziative più idonee ad assicurare la scrupolosa attuazione delle disposizioni dell'Accordo Nazionale Quadro;
- introduzione di una norma volta a statuire che l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'A.N.Q. costituisce violazione contrattuale.

Numerose migliorie e soprattutto nessuna impunità, quindi, ci sarà d'ora innanzi per chi violerà il nuovo Accordo Nazionale Quadro.

IL TESTO DEL NUOVO ACCORDO NAZIONALE QUADRO



TITOLO I GENERALITÀ

ARTICOLO 1

Definizioni e riferimenti normativi

1. Ai fini del presente Accordo:
 - a) per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità degli uffici centrali e periferici del Dipartimento della pubblica sicurezza;
 - b) per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio secondo le disposizioni di cui al presente Accordo e nel rispetto delle norme contrattuali;

- c) per orario di servizio continuativo si intende il periodo di tempo necessario per assicurare la funzionalità del servizio per l'intera giornata;
 - d) per orario di servizio non continuativo si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità del servizio nella fascia oraria 08-20, ovvero 07-19;
 - e) per orario di lavoro continuativo si intende la prestazione di lavoro che il dipendente deve effettuare in uno dei quadranti previsti nell'ambito dell'orario di servizio continuativo ai fini dell'effettuazione dell'orario d'obbligo;
 - f) per orario di lavoro non continuativo si intende la prestazione di lavoro che il dipendente deve effettuare in uno dei due quadranti previsti nell'ambito dell'orario di servizio non continuativo ai fini dell'effettuazione dell'orario d'obbligo settimanale;
 - g) per programmazione settimanale si intende la pianificazione dell'orario di lavoro che ogni dipendente deve rispettare nell'ambito dell'orario di servizio previsto per la settimana di riferimento;
 - h) per cambio turno si intende la modifica dell'orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale disposta successivamente alla programmazione stessa;
 - i) per riposo settimanale si intende la giornata destinata al recupero delle energie psicofisiche che ogni dipendente ha diritto a fruire nell'ambito dell'orario di lavoro settimanale;
 - l) per lavoro straordinario si intende la prestazione di lavoro eccedente l'orario d'obbligo giornaliero che il dipendente effettua per esigenze di servizio. Esso si distingue in lavoro straordinario obbligatorio ai sensi dell'articolo 63 della Legge 121/81 ed in lavoro straordinario programmato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lett. f), del D.P.R. 164/2002;
 - m) per permesso breve si intende l'autorizzazione concessa al dipendente ad assentarsi nel corso dell'orario di lavoro giornaliero nei limiti di durata e con le modalità di recupero previsti dalle vigenti disposizioni;
 - n) per orario flessibile si intende l'anticipo o il posticipo dell'inizio ovvero l'anticipo del termine dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero;
 - o) per reperibilità si intende il turno corrispondente alle 24 ore finalizzato a garantire l'immediato e puntuale intervento reso necessario da particolari circostanze secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente Accordo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64, della Legge 121/81.
2. Riferimenti normativi richiamati dal presente accordo:
- a) Legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza";
 - b) Decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395, recante "Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995, riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)";
 - c) Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1985, n. 782;
 - d) Decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999";
 - e) Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche";
 - f) Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002, n. 164, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003";

- g) Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge. 28 novembre 2005, n. 246";
- h) Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- i) Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2009, n. 51, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007".

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

- 1. Il presente Accordo si applica a tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato con esclusione dei dirigenti.
- 2. Le disposizioni contenute nel presente Accordo entrano in vigore entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, ferma restando la scadenza del quadriennio normativo vigente all'atto della sottoscrizione, continuano ad applicarsi sino all'adozione del nuovo Accordo nazionale quadro.

TITOLO II

DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI DECENTRATI

ARTICOLO 3

Contrattazione decentrata

- 1. La contrattazione decentrata si svolge presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, a cura dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali e presso gli uffici indicati nell'allegato A unito al presente Accordo.
- 2. Per il personale in servizio presso gli uffici periferici interforze la contrattazione decentrata è stipulata a cura dell'ufficio o direzione centrale sovraordinati.
- 3. Per il personale in servizio presso gli uffici periferici diversi da quelli interforze, non ricompresi nell'allegato A, la contrattazione decentrata è stipulata a cura dell'ufficio competente alla gestione amministrativa.
- 4. Gli accordi decentrati sono stipulati nell'ambito e nei limiti fissati dal D.P.R. 164/2002 e dal presente accordo, relativamente alle seguenti materie:
 - a) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità;
 - b) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
 - c) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
 - d) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive secondo i principi di cui al D.L.gs. n. 198/2006;
 - e) gestione ed applicazione di quanto previsto dal 5° comma, lettera a), dell' articolo 24, del D.P.R. n. 164/2002;
 - f) criteri per l'esame delle istanze inoltrate dal personale ai sensi del 1° comma dell'articolo 12, del presente Accordo.
- 5. Gli accordi decentrati non possono comportare, in ogni caso, oneri finanziari aggiuntivi ai sensi dell'articolo 24, comma 6 del D.P.R. 164/2002 .
- 6. Gli accordi decentrati continuano ad applicarsi fino all' entrata in vigore dei successivi.

ARTICOLO 4 *Procedimento*

1. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici indicati dall'articolo 3 ed una delegazione sindacale, composta da non più di tre rappresentanti delle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale al 31.12.2008 e firmatarie dell'Accordo recepito con D.P.R. 164/2002. Gli accordi decentrati per il Dipartimento della pubblica sicurezza sono stipulati dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali e dalla delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle segreterie provinciali. Le trattative potranno essere condotte anche a tavoli separati a richiesta delle organizzazioni sindacali.
2. Può essere delegato a presiedere la delegazione di parte pubblica il funzionario con qualifica più elevata che, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 782/1985, è destinato ad assumere la direzione dell'Ufficio in caso di assenza o impedimento del titolare. La delega non può prevedere limitazioni all'assunzione delle determinazioni relative agli oggetti di contrattazione. In assenza o mancanza di funzionari preposti all'ufficio, l'Amministrazione potrà designare un funzionario responsabile che procederà all'avvio ed, eventualmente, alla definizione degli accordi
3. Le trattative per la definizione degli accordi decentrati sono avviate entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo e dovranno concludersi nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i 60 giorni dalla scadenza del suddetto termine.
4. Gli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritti dal presidente della delegazione di parte pubblica e dalle componenti della delegazione sindacale di cui al comma 1 che rappresentano la maggioranza assoluta (50%+1) del totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali nella provincia.
5. Per gli uffici a competenza interprovinciale o interregionale, le trattative sono condotte in ambito provinciale e gli accordi sono sottoscritti dal titolare dei predetti uffici o da un suo delegato ai sensi del comma 2 del presente articolo e dai rappresentanti delle rispettive segreterie provinciali.
6. Qualora gli accordi decentrati non siano definiti entro il termine di cui al comma 3, il presidente della delegazione di parte pubblica, entro le successive 48 ore, trasmette al Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per le Relazioni Sindacali adeguate informazioni sui motivi della mancata intesa, corredate da proposte utili al suo raggiungimento. Le trattative per la definizione degli accordi proseguono presso l'Ufficio per le Relazioni Sindacali che, entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione, convoca le Segreterie Nazionali.
7. Per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza le trattative di cui al comma 6 proseguono, con le medesime modalità, presso l'Ufficio del Vice Capo della Polizia preposto al coordinamento ed alla pianificazione delle Forze di Polizia con la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Segreterie Nazionali.
8. Copia degli accordi è consegnata alle organizzazioni sindacali partecipanti e a quelle che ne facciano richiesta ed è trasmessa dai dirigenti agli uffici dipendenti.
9. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti ad ottenere copia dei predetti accordi ai sensi della L. n. 241/1990.

ARTICOLO 5 *Verifica sull'attuazione degli accordi decentrati*

1. I titolari degli uffici centrali e periferici sedi di contrattazione decentrata convocano con cadenza semestrale i rappresentanti delle corrispettive segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato per un confronto sullo stato di attuazione dell'accordo stesso.
2. La convocazione è effettuata entro 30 giorni dalla cadenza semestrale a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo decentrato. La data dell'incontro è comunicata con un anticipo di almeno 20 giorni.
3. I titolari degli uffici di cui al comma 1, entro 10 giorni prima dell'incontro, inviano alle organizzazioni sindacali un prospetto riepilogativo dei dati rilevanti e mettono a disposizione la documentazione relativa

garantendone il diritto all'accesso fino al compimento della verifica stessa e, successivamente, ai sensi della L. n. 241/1990

4. Dell'esito della verifica è redatto contestuale verbale dal quale risultano le posizioni delle organizzazioni sindacali e dell'Amministrazione. Copia dello stesso è consegnata alle organizzazioni sindacali partecipanti e successivamente a quelle che ne facciano richiesta.
5. Nel caso di inadempienze accertate nell'ambito della verifica, i titolari degli uffici di cui al comma 1 provvedono, entro e non oltre 10 giorni dall'incontro ad informare le segreterie provinciali delle misure adottate per ripristinare il rispetto degli accordi sottoscritti.

ARTICOLO 6

Modifica degli accordi decentrati

1. Su richiesta del titolare dell'ufficio ovvero di una o più organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato, che rappresentano il 30% degli iscritti nella provincia, e con le stesse procedure e modalità con cui è stato definito l'accordo, sono avviate specifiche trattative per la definizione di modifiche o integrazioni all'accordo precedentemente sottoscritto.
2. Alle trattative di cui al comma 1 sono invitate a partecipare tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato oggetto delle modifiche.
3. Le modifiche o le integrazioni agli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritte dalle parti secondo le modalità previste dal comma 4, dell'articolo 4 del presente Accordo.
4. La mancata sottoscrizione delle modifiche o integrazioni non incide sulla validità degli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 4 del presente Accordo

TITOLO III

ARTICOLAZIONE DEI TURNI DI SERVIZIO

ARTICOLO 7

Orario di servizio e orario di lavoro

1. L'orario di servizio è il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture e degli uffici, centrali e periferici, del Dipartimento della pubblica sicurezza. Le tipologie di orari previste nel presente Accordo sono dirette a favorire la piena efficienza dei servizi di polizia, tenuto conto delle finalità istituzionali e delle esigenze operative, nel rispetto di quanto stabilito dall'ordinamento e dalle norme contrattuali vigenti in materia di orario di lavoro.
2. La scelta delle tipologie di orario di servizio da applicarsi presso gli uffici deve essere coerente e finalizzata al tipo di servizio.
3. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio. La scelta dell'orario di lavoro, nel rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2, deve assicurare il sereno e proficuo svolgimento del servizio.
4. Le articolazioni orarie di cui agli articoli 8 e 9 sono adottate con riferimento a periodi non inferiori ai tre mesi ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 164/2002.
5. Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, disposti con l'ordinanza di cui all'articolo 37 del D.P.R. n. 782/1985, si applicano i turni stabiliti dagli articoli 8 e 9 del presente Accordo, con la possibilità, nel caso sia necessario assicurare particolari situazioni di servizio, di anticipare o posticipare di un'ora l'inizio dei predetti turni.
6. L'adozione per periodi determinati di orari diversi da quelli indicati negli articoli 8 e 9 del presente Accordo, resa necessaria per comprovate e specifiche esigenze, ovvero in ragione di specifiche esigenze

locali, di cui all'articolo 24, comma 5, lett. c), del D.P.R. 164/2002, è assunta previe intese con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo. In tali casi, il titolare dell'ufficio interessato invia alle segreterie provinciali l'informazione in ordine al periodo, all'articolazione oraria da adottare ed alle esigenze che la determinano e, contestualmente, invita le medesime segreterie all'incontro per il raggiungimento dell'accordo. La procedura si conclude entro il termine tassativo di 10 giorni dalla ricezione dell'informazione e l'accordo è efficace quando sottoscritto dal titolare dell'ufficio e dall'organizzazione sindacale o dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo che rappresentano la maggioranza assoluta (50% + 1) del totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali nella provincia.

7. In occasione di eccezionali, imprevedibili e indilazionabili esigenze operative che si ha necessità di assicurare entro 48 ore dal momento in cui se ne ha notizia e che non consentono né l'attivazione delle procedure stabilite per la contrattazione periferica, né l'applicazione degli orari previsti contrattualmente ovvero dai prospetti 1) e 2) allegati al presente Accordo, i titolari degli uffici possono disporre adeguati turni di servizio, anche in deroga alle fasce orarie di cui ai predetti prospetti ed a quelle oggetto di intesa, informandone, senza particolari formalità, le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e fornendo, ove richieste, successive motivazioni scritte. Le modifiche alle turnazioni saranno limitate al tempo strettamente necessario per assicurare le esigenze che le hanno determinate, fermo restando l'avvio, entro 24 ore, delle procedure di cui all'articolo 7, comma 6, del presente Accordo, da concludersi tassativamente entro 48 ore, nel caso in cui le stesse si protraggano oltre 3 giorni consecutivi.
8. La programmazione degli orari di lavoro deve essere disposta settimanalmente e affissa all'albo dell'ufficio entro le ore 13.00 del venerdì precedente. Essa deve indicare oltre l'orario di lavoro giornaliero dei singoli dipendenti per l'effettuazione dell'orario d'obbligo settimanale, la giornata in cui, in quella settimana, il dipendente effettuerà il turno di riposo settimanale, i turni di reperibilità, nonché le eventuali prestazioni di lavoro straordinario programmato, i recuperi riposi, i riposi compensativi, il giorno libero dal servizio, le aspettative, i congedi straordinari e ordinari. Le eventuali successive variazioni alla programmazione settimanale che ricadono nelle giornate di sabato e domenica saranno comunicate al personale interessato.

ARTICOLO 8 *Servizi continuativi*

1. I servizi continuativi sono articolati nei seguenti quadranti giornalieri:
 - a) articolazione in 6 turni settimanali:
00-07, 07-13, 13-19, 19-24 con la previsione per effetto dei 13 minuti in più espletati per ogni turno, di un giorno libero dal servizio, oltre al riposo settimanale, dopo l'effettuazione di 28 giorni lavorativi, secondo quanto indicato nel prospetto 1 allegato al presente Accordo comprese anche le assenze legittime. Per il personale impiegato occasionalmente nei servizi continuativi, per un periodo di tempo inferiore ai 28 giorni lavorativi, la prestazione aggiuntiva dei 13 minuti giornalieri è utilmente contabilizzata al compimento dei 60 minuti e remunerata come lavoro straordinario nei limiti dei monte ore assegnati all'ufficio di appartenenza.
 - b) articolazione in 5 turni settimanali, da applicarsi esclusivamente per i servizi interni: 22-07, 07-14, 14-22 secondo quanto indicato dal prospetto 2 allegato al presente Accordo
2. Eventuali deroghe previste da accordi sottoscritti a livello territoriale, in ragione di specifiche esigenze locali di cui all'articolo 7, comma 6, possono attuarsi tenendo conto dei seguenti criteri:
 - dopo il riposo settimanale non può effettuarsi il turno ricadente nella fascia oraria 00-07;
 - tra un turno e l'altro devono intercorrere non meno di 11 ore.

3. Gli orari o le articolazioni di turno diversi da quelli di cui al comma 1 possono essere attuati previo accordo con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente Accordo e con le procedure di cui all'articolo 7, comma 6.
4. Nell'orario di lavoro risultante dal prospetto 1 allegato al presente Accordo va computato, per i servizi esterni, il tempo occorrente per raggiungere, dall'ufficio di appartenenza, il luogo in cui deve svolgersi il servizio e quello per il rientro, nonché le frazioni di tempo necessarie per il completamento dell'orario d'obbligo contrattuale, in relazione ai periodi indicati nel prospetto stesso da destinare alle attività interne che sono diretta conseguenza del servizio effettuato. Qualora si tratti di servizi interni, il personale permane nell'ufficio cui è addetto per lo svolgimento delle attività di fine turno fino al completamento dell'orario d'obbligo contrattuale.
5. Il personale che fruisce di riposo settimanale o di un periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni, non può essere impiegato, nella giornata precedente a quella del riposo o del congedo ordinario, nei turni 19-24 di cui al comma 1, lettera a). Il personale nella giornata di rientro da un periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni o dal congedo straordinario non può essere impiegato nel turno 00-07.

ARTICOLO 9

Servizi non continuativi

1. I servizi non continuativi sono articolati:
 - a) articolazione in 6 turni settimanali:
 - a.1) sulla fascia oraria 08-20 con turni 08-14 e 14-20, ovvero, in relazione a specifiche e motivate esigenze di servizio, sulla fascia oraria 07-19 con turni 07-13 e 13-19, secondo aliquote fissate dal responsabile dell'ufficio in maniera da assicurare la presenza di personale in entrambi i turni, fermo restando che ogni dipendente non può effettuare più di due turni pomeridiani la settimana;
 - a.2) con orario 08-14;
 - b) articolazione in 5 turni settimanali, con esclusione dei servizi esterni di controllo del territorio;
 - b.1) Con orario 08-14 ovvero, in relazione a particolari esigenze di servizio, 07-13 integrata da due rientri di 3 ore compresi nella fascia 14-18 che devono essere programmati dal lunedì al venerdì. Tra il turno di lavoro antimeridiano ed il rientro pomeridiano deve essere prevista una interruzione di almeno mezz'ora per la consumazione del pasto;
 - b.2) Sulla fascia oraria 08-20 con turni 08-14 e 14-20 ovvero, in relazione a particolari esigenze di servizio 07-13 e 13-19, integrata da due rientri di 3 ore che sono programmati dal lunedì al venerdì, compresi nella fascia 10-18. Uno dei rientri può essere svolto in orario antimeridiano. Tra il turno di lavoro ordinario ed i rientri deve essere prevista una interruzione di almeno mezz'ora per la consumazione del pasto.
2. Nelle ipotesi previste alle lettere a.1) e b.2), al fine di favorire il sereno ed efficace svolgimento del servizio ed assicurare un'equa rotazione tra tutto il personale, le aliquote di personale ripartite tra il turno antimeridiano e quello pomeridiano sono espressamente indicate nell'informazione preventiva.
3. Nelle ipotesi descritte al comma 1, il responsabile dell'ufficio, nell'ambito della programmazione settimanale, al fine di assicurare la presenza in servizio nella fascia oraria 08-20 anche nelle giornate di sabato e/o domenica attraverso un'equa rotazione tra tutto il personale, individua le aliquote di personale che, a turno, devono osservare il riposo in una o due giornate diverse consecutive che, a richiesta dell'interessato, possono essere non consecutive nella stessa settimana temperando, a tal fine, le esigenze di servizio con le esigenze del personale interessato. Trova comunque applicazione il disposto dell'articolo 63, quinto comma, della L. n. 121/1981

4. L'aliquota di personale da impiegare nella giornata di domenica non può essere superiore al 20% della forza disponibile e ogni dipendente non può essere impiegato per più di due domeniche al mese.
5. Nel caso in cui la giornata programmata per il rientro coincida con un giorno festivo o di assenza legittima, non si procede al recupero delle ore di rientro.
6. Nei casi in cui il personale impiegato stabilmente nei servizi non continuativi debba essere impiegato, per particolari ed improrogabili esigenze di servizio, in servizi continuativi ovvero in servizi di ordine pubblico restano salvi i seguenti criteri:
 - impiego preferibilmente di personale che, secondo la pianificazione settimanale, non avrebbe dovuto effettuare il rientro nella medesima giornata;
 - non impiego di personale che abbia precedentemente effettuato servizio nella fascia 14-20;
 - non impiego nel turno 00-07 del personale che rientra dal congedo ordinario ovvero dal congedo straordinario.
7. Per il personale addetto ai servizi di scorta e/o tutela nonché per il personale degli autoparchi e degli autocentri, ove non risulti possibile attuare il cambio sul posto, l'articolazione del servizio potrà essere prevista a giorni alterni, previ accordi con le segreterie provinciali secondo le procedure di cui al precedente articolo 7, comma 6.
8. La programmazione del riposo settimanale per il personale impiegato nei servizi non continuativi deve, prioritariamente, essere riferita alla giornata della domenica. In caso di particolari ed improrogabili esigenze di servizio che impediscano la fruizione del riposo settimanale di domenica, detto personale a rotazione, secondo il principio di equità, non potrà essere impiegato nella giornata di domenica per più di due settimane consecutive e, comunque, non oltre due al mese. Resta salva la possibilità di raggiungere accordi diversi con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 6.

ARTICOLO 10 *Orario flessibile*

1. L'orario flessibile è applicabile nei servizi non continuativi con esclusione dei servizi esterni di controllo del territorio. I dirigenti responsabili degli uffici dispongono, su richiesta scritta e motivata del dipendente, l'applicazione dell'orario flessibile. L'eventuale provvedimento di diniego deve essere adeguatamente motivato. La flessibilità deve essere programmata settimanalmente e può essere prevista: anticipando o posticipando l'orario di entrata o anticipando l'orario di uscita di 30 o 60 minuti per ciascun turno.
2. Il recupero dei 30 o 60 minuti di cui al comma 1 avviene:
 - nella medesima giornata anticipando o prolungando l'orario d'obbligo;
 - ovvero in un turno unico settimanale di 3 ore nella prima ipotesi (30 minuti); in due turni settimanali di 3 ore nella seconda ipotesi (60 minuti)
3. Le modalità di recupero di cui al comma 2 sono disposte dal responsabile dell'ufficio temperando le esigenze del dipendente, indicate nella richiesta di avvalersi dell'orario flessibile, con le esigenze del servizio e l'articolazione oraria dell'ufficio di appartenenza.

ARTICOLO 11 *Cambio turno*

1. Per cambio turno si intende la modifica dell'orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale disposta successivamente alla programmazione stessa.
2. La modifica dei turni previsti dagli articoli precedenti può essere disposta:
 - a) a richiesta scritta e motivata del personale interessato. L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto.

- b) d'ufficio per particolari e motivate esigenze di servizio e per non più di una volta la settimana per ogni dipendente, con criteri di rotazione e, comunque, nel limite massimo della pianificazione dei cambi turno annualmente stabilita per ogni ufficio dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Il cambio del turno relativamente ai quadranti notturni può essere disposto solo in caso di assoluta necessità e, comunque, non più di una volta al mese.
 4. Per i servizi continuativi costituisce cambio turno solo la prima variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia di orario.
 5. I dirigenti degli uffici ripristinano, non appena possibile, la turnazione originaria.
 6. Non costituisce cambio turno l'anticipo o il posticipo del turno di un'ora nell'ipotesi previste dal presente Accordo.
 7. L'Amministrazione fornisce entro cinque giorni dalla richiesta ed in forma scritta alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta il numero dei cambi turno del mese precedente disposti ai sensi del comma 2 lettera b), e le motivazioni che li hanno determinati.
 8. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, si tiene un incontro con una delegazione composta da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo per l'individuazione dei criteri per la ripartizione dei cambi turno. In sede di prima attuazione l'incontro si tiene entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 12

Impiego di personale con particolari requisiti

1. Il personale che abbia compiuto 50 anni di età, ovvero con un'anzianità di servizio di almeno 30 anni, impiegato nei servizi esterni, può chiedere di essere esonerato dai turni previsti nelle fasce serali e notturne
2. I titolari degli uffici provvedono, con cadenza trimestrale, all'esame delle istanze di cui al comma 1 secondo criteri di priorità concordati preliminarmente con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali in sede di accordo decentrato.
Nell'individuazione dei criteri si tiene conto, nell'ordine:
 - dell'età del personale;
 - dell'anzianità di servizio;
 - di infermità derivanti da causa di servizio;
 - del percorso professionale.
3. Nel caso in cui la dotazione organica o la tipologia di servizio dell'Ufficio in cui opera il richiedente non consenta di accogliere la richiesta, l'Amministrazione informa l'interessato delle eventuali possibili soluzioni alternative.
4. Nel caso di accoglimento della richiesta di esonero, l'eventuale istanza di revoca presentata dall'interessato produce i suoi effetti in concomitanza della cadenza trimestrale di cui al comma 2.
5. Le disposizioni previste dal presente articolo hanno carattere sperimentale e saranno oggetto di verifica entro il 31 dicembre 2010.

ARTICOLO 13

Reparti mobili

1. Per il personale dei Reparti Mobili impiegato nei servizi continuativi e non continuativi, interni ed esterni, vale quanto stabilito negli articoli 8 e 9 del presente Accordo.
2. L'orario d'obbligo contrattuale del personale dei Reparti Mobili impiegato in servizio di ordine pubblico ha la durata di:

- a) per i servizi articolati in 6 turni settimanali: 6 ore continuative;
 - b) per i servizi articolati in 5 turni settimanali: 7 ore e 12 minuti continuativi;
 - c) qualora gli orari di servizio necessari per assicurare le esigenze istituzionali siano difformi da quelli indicati negli artt. 8 e 9 del presente Accordo, gli stessi potranno essere adottati previ accordi con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo con le procedure di cui all'art. 7 comma 6.
3. Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, disposti con l'ordinanza di cui all'articolo 37 del D.P.R. n. 782/1985, si applicano i turni indicati dai commi precedenti, con la possibilità, nel caso sia necessario assicurare particolari situazioni di servizio, di anticipare o posticipare di un'ora l'inizio dei predetti turni.
 4. Salvo che vi ostino improvvise ed improcrastinabili esigenze di servizio, al personale dei Reparti Mobili deve essere assicurato, almeno due volte ogni cinque settimane, il riposo settimanale coincidente con la domenica, secondo un criterio di rotazione tra tutto il personale interessato.
 5. Ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. n. 782/85 l'ordine di servizio viene redatto giornalmente ed esposto all'albo del Reparto entro le ore 13.00 e, comunque, almeno 12 ore prima dell'orario di svolgimento delle attività previste. Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato a cura del Reparto da cui dipende.
 6. Al personale di cui al comma 1 non si applica l'articolo 11 salvo quanto previsto dalla lettera a) del comma 2, dello stesso articolo.

ARTICOLO 14

Reparti volo

1. Per il personale aeronavigante e per quello addetto al settore tecnico e burocratico dei Reparti Volo si applicano le articolazioni orarie di cui agli articoli 8 e 9 ovvero per i servizi articolati in 5 turni settimanali anche con orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti continuativi).
2. Le articolazioni orarie di cui al comma 1 sono adottate con le procedure previste per l'informazione preventiva di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 164/02, compresi i particolari turni di servizio predisposti per garantire i servizi di allarme.
3. Gli orari di servizio difformi da quelli indicati negli articoli 8 e 9 possono essere adottati, previ accordi con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, con le modalità e procedure di cui all'articolo 7, comma 6.
4. Fino alla scadenza delle "Effemeridi" potrà farsi ricorso, per le tipologie di turni di servizio previste al comma 1 e per il personale impiegato nei servizi d'allarme disposti dal dirigente, a prestazioni di lavoro straordinario secondo i criteri indicati nell'articolo 16 del presente Accordo.

ARTICOLO 15

Banda musicale

1. L'orario di lavoro dei componenti la Banda Musicale della Polizia di Stato può essere articolato:
 - a) personale orchestrale: prova unica di concertazione dalle ore 08.30 alle ore 10.00 e dalle ore 10.30 alle ore 11.45 con possibilità di accorpate tali periodi, ovvero di anticipare o posticipare di 30 minuti o 1 ora gli orari di inizio e fine dei periodi stessi. Le rimanenti ore d'obbligo sono destinate allo studio ed alla preparazione in sede individuale;
 - b) personale orchestrale addetto permanentemente ad attività di supporto: osserva l'orario del personale dell'Ufficio per i servizi tecnico-gestionali della Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza compatibilmente con le esigenze funzionali della Banda Musicale.
2. In caso di impegni esterni, in sede e fuori sede, si considera come servizio, sempre che il trasferimento avvenga in forma collettiva e con mezzi messi a disposizione dell'Amministrazione:

- a) il viaggio di trasferimento per il periodo compreso tra la partenza ed il raggiungimento della località ove è previsto lo svolgimento del servizio;
 - b) il tempo dell'effettiva prestazione musicale, dell'attività preparatoria, nonché quello necessario al recupero e alla messa in custodia degli strumenti e dei materiali in dotazione;
 - c) il viaggio di trasferimento per il periodo compreso tra la partenza dal luogo ove si è svolto il servizio ed il raggiungimento della sede di servizio.
In caso di viaggio di durata inferiore all'orario d'obbligo, il personale rimane reperibile fino a completamento dell'orario d'obbligo giornaliero.
3. Il servizio che si protrae oltre le ore 24.00 e fino alle ore 02.00 è considerato prolungamento dell'orario di lavoro del giorno precedente da retribuire a titolo di lavoro straordinario. Per l'ulteriore servizio nella stessa giornata debbono, di norma, intercorrere almeno 8 ore salvo accordi diversi in sede di contrattazione decentrata. Qualora il servizio abbia termine oltre le ore 02.00, il tempo compreso tra le ore 00.00 e l'orario di fine servizio è considerato servizio per la giornata e l'eventuale impiego nella stessa giornata da diritto al compenso per lavoro straordinario.
 4. I concerti in pubblica piazza o in ambienti chiusi debbono avere, di norma, la durata massima di 3 ore nella giornata.
 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale impiegato nelle attività della Fanfara della Polizia di Stato.

TITOLO IV

STRAORDINARIO PROGRAMMATO - RIPOSO COMPENSATIVO - REPERIBILITA'

ARTICOLO 16

Straordinario programmato

1. In relazione a prevedibili e particolari esigenze di servizio che richiedono prestazioni lavorative eccedenti l'orario ordinario di lavoro, i titolari degli uffici programmano turni di lavoro straordinario nella misura del 40% del monte ore assegnato all'ufficio. Nel caso in cui ne ravvisi la necessità il titolare dell'ufficio può provvedere alla programmazione di ulteriori quote percentuali di lavoro straordinario.
2. I turni di lavoro in straordinario programmato di cui al comma 1 sono stabiliti con cadenza trimestrale dal titolare dell'ufficio previa informazione preventiva alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente Accordo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 164/2002, con congruo anticipo e, comunque, almeno 15 giorni prima dell'inizio del trimestre di riferimento. L'informazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) le finalità perseguite;
 - b) il trimestre relativo alla programmazione;
 - c) gli uffici interessati;
 - d) il personale che vi ha aderito;
 - e) la programmazione dei turni di lavoro.
L'informazione contiene, inoltre, il dato numerico complessivo delle ore effettuate a titolo di straordinario obbligatorio nel trimestre precedente.
3. La programmazione dei turni di lavoro straordinario di cui al presente articolo è predisposta nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) il personale interessato deve essere individuato su base volontaria e secondo criteri di rotazione;

- b) il turno di lavoro straordinario programmato può precedere o seguire il turno di lavoro ordinario, salvo che non incida sui tempi destinati alla consumazione dei pasti. In tali casi dovrà essere assicurato al personale un intervallo di almeno 30 minuti;
 - c) il personale non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario programmato per più di due volte a settimana e per più di 3 ore per ciascun turno;
 - d) il personale non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario programmato nelle giornate di riposo ed in quelle di giorno libero, sia che i turni di servizio siano articolati in sei giorni, che in cinque giorni;
 - e) per i servizi continuativi la programmazione dei turni di lavoro straordinario deve, altresì, tenere conto dell'esigenza di recupero delle energie psico-fisiche del personale interessato anche in relazione alla peculiarità del servizio svolto.
4. Il turno di straordinario programmato si configura come orario giornaliero obbligatorio di lavoro. Per sopravvenuti, gravi e improcrastinabili motivi il dipendente può richiedere l'esonero dall'effettuazione dello straordinario programmato, dandone preavviso nel più breve tempo possibile. L'esonero può essere richiesto anche per un periodo di tempo circoscritto.
5. Entro il mese di febbraio di ciascun anno presso il Dipartimento della pubblica sicurezza si tiene un incontro con una delegazione composta da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo sui criteri di massima concernenti le modalità di ripartizione del monte ore di lavoro straordinario. A partire dal secondo anno, nell'incontro può, altresì, riscontrarsi l'andamento del ricorso alle ore di lavoro straordinario dell'anno precedente, anche con riferimento alle quote utilizzate per lo straordinario programmato.

ARTICOLO 17

Riposo compensativo

- 1. Le prestazioni orarie di lavoro straordinario obbligatorio e programmato effettuate possono essere commutate, a richiesta del dipendente, in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo. La richiesta, l'accoglimento e l'eventuale diniego motivato vanno formulati per iscritto.
- 2. Per il computo di ciascun giorno di riposo compensativo si fa riferimento alla durata effettiva dell'orario di lavoro relativo al giorno in cui si usufruisce del riposo.
- 3. Le giornate di riposo compensativo debbono essere fruite, a richiesta dell'interessato e tenuto conto delle esigenze di servizio, entro l'anno successivo a quello nel quale sono state maturate.
- 4. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il riposo compensativo è cumulabile con il riposo settimanale e con il congedo ordinario.
- 5. Per il confronto semestrale di cui all'articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 164/2002, vale quanto previsto dall'articolo 19 del presente Accordo.

ARTICOLO 18

Reperibilità

- 1. Oltre quanto previsto dall'articolo 64 della L. n. 121/1981 ed in conformità al disposto di cui agli articoli 25 comma 2, lettera e) e 28 comma 2, del DPR n. 164/2002, al fine di garantire l'immediato e puntuale intervento, nei casi in cui particolari circostanze lo rendano necessario, può essere fatto obbligo al personale della Polizia di Stato di mantenere la reperibilità previo accordo semestrale con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, secondo le procedure stabilite in materia di contrattazione dal medesimo Accordo, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) la programmazione dei turni di reperibilità da attuarsi presso gli Uffici deve essere coerente con la finalità dell'istituto e contenuta nei limiti massimi della pianificazione stabilita per gli uffici annualmente dal Dipartimento della pubblica sicurezza;

- b) ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di 5 turni al mese, da espletarsi in modo non consecutivo, salvo particolari esigenze di servizio previste in sede di accordo decentrato.
 - c) la durata del servizio di reperibilità, con detrazione del turno di lavoro giornaliero, deve corrispondere a 24 ore secondo l'articolazione da concordare in sede di accordo decentrato.
 - d) i turni di reperibilità devono essere stabiliti con formali ordini di servizio, seguendo un criterio funzionale di rotazione fra il personale;
 - e) il dipendente non può essere collocato in reperibilità nella giornata che precede o segue il congedo ordinario ovvero il riposo settimanale, fatte salve eventuali deroghe previste in sede di accordo decentrato;
 - f) non possono essere collocati in reperibilità i dipendenti che si avvalgono degli istituti previsti dall'articolo 17, del D.P.R. n. 164/2002 ed il personale che si avvale della facoltà di cui all'articolo 12 del presente Accordo.
2. All'istituto della reperibilità non può farsi ricorso per i servizi interni ed esterni stabilmente organizzati in turni che coprono l'intera giornata.
 3. Il numero delle reperibilità giornaliere disposte ai sensi dell'articolo 64 della L. n. 121/1981 e del presente articolo non può, comunque, superare complessivamente il numero corrispondente al 5% della forza effettiva dell'ufficio rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente.
 4. I dirigenti degli uffici comunicano alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta il numero complessivo delle reperibilità disposte nel mese precedente.
 5. Al pagamento dei compensi si provvede con le risorse individuate ai sensi dell'articolo 15 comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 164/2002.
 6. Per l'individuazione dei criteri di assegnazione delle giornate di reperibilità si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 8.

ARTICOLO 19

Confronto semestrale

1. Ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. n. 164/2002, le modalità di attuazione:
 - dei criteri definiti dall'informazione preventiva concernenti gli istituti previsti dagli articoli 16 e 17;
 - degli accordi raggiunti in materia di reperibilità;
 - dei criteri dispositivi dei cambi turno,sono oggetto di confronto, senza alcuna natura negoziale e con cadenza semestrale, con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale al 31.12.2008 e firmatarie dell'Accordo recepito con D.P.R. n. 164/2002
2. La data del confronto deve essere comunicata con almeno dieci giorni prima alle predette segreterie fornendo, contestualmente, un prospetto riepilogativo dei dati necessari al confronto.
3. Almeno 48 ore prima della data fissata per il confronto l'Amministrazione mette a disposizione le programmazioni settimanali, gli ordini di servizio ed i fogli firma relativi al periodo oggetto del confronto. Entro lo stesso termine, a richiesta delle organizzazioni sindacali, l'Amministrazione fornisce eventuali ulteriori informazioni necessarie a consentire la verifica della corrispondenza delle modalità attuative dei criteri e degli accordi di cui al comma 1.
4. Prima del confronto le organizzazioni sindacali possono richiedere copia degli atti di cui al comma 3 oggetto di eventuali contestazioni.
5. Il confronto si conclude nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre cinque sedute, anche non consecutive, nell'arco massimo di quindici giorni.
6. Ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. n. 164/2002, qualora in sede di confronto le organizzazioni sindacali riscontrino una diversa valutazione sottopongono la questione all'Amministrazione centrale.

TITOLO V

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

ARTICOLO 20

Formazione ed aggiornamento professionale

1. Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 395/95, ciascun dipendente dispone ogni anno di:
 - a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
 - b) 6 giornate lavorative per l'aggiornamento professionale.
2. I dipendenti appartenenti al ruolo dei sanitari ed ai ruoli tecnici della Polizia di Stato dispongono ogni anno di:
 - a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative connesse alle materie di specifico interesse;
 - b) 6 giornate lavorative per l'aggiornamento professionale nelle materie di specifico interesse.
3. L'Amministrazione assicura l'effettiva partecipazione del personale ai cicli di addestramento al tiro ed alle tecniche operative e di aggiornamento professionale. I predetti cicli potranno effettuarsi anche con conferenze e seminari, attuati nel rispetto dei programmi di insegnamento stabiliti dall'Amministrazione con le procedure previste dall'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 395/1995 e con le modalità previste dall'art. 3 del presente Accordo. Detti programmi dovranno prevedere corsi di durata non inferiore a tre giorni da dedicare all'aggiornamento professionale in materia di interesse generale, ai quali parteciperà, secondo aliquote da stabilire in sede periferica, il personale in servizio presso gli uffici della Polizia di Stato presenti nelle singole province. Le residue giornate riservate all'aggiornamento professionale saranno utilizzate per l'approfondimento di specifiche tematiche di settore, secondo i criteri stabiliti dal Direttore centrale degli istituti di istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 395/95, da trattare nell'ambito di ciascun ufficio ai sensi dell'articolo 3 del presente Accordo.
4. La Direzione centrale per gli istituti di istruzione fornisce, anche attraverso le strutture periferiche, i necessari supporti didattici e ad essa dovranno essere comunicati, in via preventiva, i nominativi dei dipendenti incaricati dell'insegnamento, a tal fine formati e qualificati.
5. Nei limiti delle 6 giornate annue disponibili, il personale può essere autorizzato, senza oneri a carico dell'Amministrazione, a partecipare a seminari, convegni o congressi su temi di interesse professionale relativi ai programmi di insegnamento stabiliti dall'Amministrazione con le procedure di cui al comma 3.
6. La Direzione centrale per gli istituti di istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 395/95, individua i corsi di specializzazione, di qualificazione, di abilitazione, di addestramento e per la progressione in carriera che, per i contenuti e le esercitazioni previste, siano idonei ad assolvere in tutto o in parte agli obblighi di aggiornamento e di addestramento professionale di cui al presente articolo.
7. L'Amministrazione, in occasione della verifica semestrale di cui all'articolo 5 del presente Accordo, comunica il numero delle giornate non utilizzate dal personale, il cui recupero dovrà avvenire entro l'anno successivo.
8. La commissione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 395/95, verifica la puntuale attuazione, in ogni provincia, delle attività di addestramento ed aggiornamento professionale, formulando valutazioni sullo stato di applicazione della normativa derivante dal presente Accordo e le proposte ritenute necessarie.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA E DI ALLOGGI

ARTICOLO 21

Commissione consultiva per il fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato

1. In attuazione dell'articolo 22 del D.P.R. n. 51/2009, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, è costituita la Commissione consultiva per il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, competente a formulare proposte e pareri non vincolanti in merito agli indirizzi generali del medesimo Fondo.
2. La commissione è presieduta dal presidente del Fondo o da un suo delegato ed è composta dal direttore dell'Ufficio programmazione interventi assistenziali, da un Dirigente della Polizia di Stato in servizio presso la Direzione Centrale per le Risorse Umane, da cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il D.P.R. n 51/2009. La Commissione è disposta con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Alle sedute della Commissione partecipa in qualità di segretario e senza diritto al voto un Funzionario della Polizia di Stato, in servizio presso la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato designato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno e convoca la Commissione con cadenza almeno semestrale.
3. A decorrere dal 2010 la Commissione avrà cadenza biennale coincidente con quella prevista dal provvedimento di ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali adottato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del D.P.R. n. 164/ 2002.

ARTICOLO 22

Criteri di idoneità degli alloggi di servizio per il personale in missione

1. Il personale della Polizia di Stato comandato in servizio di missione ha diritto ad una decorosa sistemazione alloggiativa presso le strutture dell'Amministrazione
2. Ai fini di cui sopra, in applicazione dell'articolo 24, comma 5, lettera d), del D.P.R. n. 164/2002, l'adeguatezza della sistemazione alloggiativa è determinata in base a criteri di valutazione che fissano gli *standard* minimi strutturali e di arredo degli alloggi.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo è istituita, presso la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, una Commissione competente a formulare proposte per l'individuazione dei criteri di cui al comma 2, alla quale sono chiamati a far parte rappresentanti degli Uffici e delle Direzioni centrali interessati ed un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ARTICOLO 23

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, l'Amministrazione avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47, del D. Lgs. n. 81/2008, la cui efficacia è subordinata all'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo o, comunque, alla scadenza del termine ivi previsto.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24

Quesiti

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, all'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della pubblica sicurezza è riservata l'esclusiva competenza in ordine alle questioni interpretative e applicative sulle norme del presente Accordo.

ARTICOLO 25

Risoluzione delle controversie

1. Presso l'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito il tavolo di confronto permanente per la risoluzione delle controversie che si riunisce in prima seduta entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo e successivamente con cadenza almeno mensile.
2. Il tavolo, presieduto dal direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, è composto da un massimo di due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Accordo e dai funzionari in servizio presso l'Ufficio per le Relazioni Sindacali. Il presidente, anche a richiesta delle organizzazioni sindacali, può chiedere la partecipazione dei rappresentanti degli uffici centrali e periferici direttamente interessati dalle controversie portate all'attenzione del tavolo.
3. Al tavolo è rimesso l'approfondimento di controversie sorte in sede centrale o periferica sulla applicazione delle materie regolate dal presente Accordo che non hanno trovato soluzione con le ordinarie dinamiche delle relazioni sindacali.
4. La controversia è portata all'attenzione del presidente con istanza documentata dalle Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali indicate al comma 2 o dai titolari degli uffici indicati all'articolo 3 del presente Accordo. Il presidente, valutata l'istanza, informa senza particolari formalità i partecipanti al tavolo, fornendo la relativa documentazione, e la iscrive all'ordine del giorno del primo incontro utile. Qualora la controversia oggetto dell'istanza non sia di competenza del tavolo, il presidente ne dà comunicazione alle parti interessate.
5. Sulle materie di cui al comma 4 il tavolo esprime pareri vincolanti ai quali gli uffici ove la controversia è sorta, immediatamente informati, dovranno obbligatoriamente conformarsi. Nell'ipotesi in cui non si pervenga ad un parere condiviso il presidente emana direttive in conformità al parere prevalente espresso dal tavolo. Nei 10 giorni successivi all'espressione del parere le organizzazioni sindacali si astengono dall'assumere iniziative conflittuali
6. I pareri resi dal tavolo che siano di interesse generale vengono portati a conoscenza di tutti gli uffici secondo modalità stabilite dal tavolo stesso.
7. Dell'attività del tavolo l'Ufficio Relazioni Sindacali avrà cura di informare il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con particolare riferimento al perdurare di situazioni di criticità.

ARTICOLO 26

Attuazione dell'Accordo Nazionale Quadro

1. I titolari degli uffici sede di contrattazione decentrata dovranno adottare le iniziative più idonee ad assicurare la scrupolosa attuazione delle disposizioni di cui al presente Accordo.

ARTICOLO 27

Violazione dell'Accordo Nazionale Quadro

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Accordo costituisce violazione contrattuale.

Allegato A

UFFICI SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA

- Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Ufficio Relazioni Sindacali)
- Direzione Investigativa Antimafia
- Scuola Superiore di Polizia
- Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia
- Questure
- Ufficio Presidenziale della Polizia di Stato presso la Sovrintendenza Centrale dei Servizi di Sicurezza della Presidenza della Repubblica
- Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Vaticano
- Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Senato della Repubblica
- Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso la Camera dei Deputati
- Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi
- Ispettorato di Pubblica Sicurezza “Palazzo Viminale”
- Ufficio Speciale di Pubblica Sicurezza presso la Regione Siciliana
- Compartimenti Polizia Stradale
- Zone Polizia di Frontiera
- Compartimenti Polizia Ferroviaria
- Compartimenti Polizia Postale e della Telecomunicazioni
- Reparti Mobili della Polizia di Stato
- Gabinetti Interregionali e Regionali di Polizia Scientifica
- Reparti Volo della Polizia di Stato
- Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato
- Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato
- Reparti Prevenzione Crimine
- Istituti di istruzione, di Perfezionamento e Centri di Addestramento della Polizia di Stato
- Zone Telecomunicazioni
- Autocentri della Polizia di Stato
- Stabilimento e Centro Raccolta Armi
- Centri di Raccolta Regionali ed Interregionali V.E.C.A.
- Reparti a Cavallo e Cinofili
- Uffici Tecnico-Logistico territoriali

PROSPETTO 1

SCHEMA DEI SERVIZI CONTINUATIVI ARTICOLATI SU SEI TURNI SETTIMANALI

Settimana	Giorno	A	B	C	D	E
1 ^a	Lunedì	00/07	07/13	13/19	19/24	Giorno libero
	Martedì	add.agg.prof.	00/07	07/13	13/19	19/24
	Mercoledì	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
	Giovedì	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
	Venerdì	07/13	13/19	19/24	RS	00/07
	Sabato	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
	Domenica	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
2 ^a	Lunedì	19/24	Giorno libero	00/07	07/13	13/19
	Martedì	13/19	19/24	add.agg.prof.	00/07	07/13
	Mercoledì	07/13	13/19	19/24	RS	00/07
	Giovedì	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
	Venerdì	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
	Sabato	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
	Domenica	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
3 ^a	Lunedì	07/13	13/19	19/24	Giorno libero	00/07
	Martedì	00/07	07/13	13/19	19/24	add.agg.prof.
	Mercoledì	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
	Giovedì	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
	Venerdì	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
	Sabato	07/13	13/19	19/24	RS	00/07
	Domenica	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
4 ^a	Lunedì	Giorno libero	00/07	07/13	13/19	19/24
	Martedì	19/24	add.agg.prof.	00/07	07/13	13/19
	Mercoledì	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
	Giovedì	07/13	13/19	19/24	RS	00/07
	Venerdì	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
	Sabato	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
	Domenica	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
5 ^a	Lunedì	13/19	19/24	Giorno libero	00/07	07/13
	Martedì	07/13	13/19	19/24	add.agg.prof.	00/07
	Mercoledì	00/07	07/13	13/19	19/24	RS
	Giovedì	RS	00/07	07/13	13/19	19/24
	Venerdì	19/24	RS	00/07	07/13	13/19
	Sabato	13/19	19/24	RS	00/07	07/13
	Domenica	07/13	13/19	19/24	RS	00/07

NOTE: Il completamento dell'orario d'obbligo si realizza nell'arco delle cinque settimane aggiungendo ad ogni turno di servizio 13 minuti divisi in 5 minuti prima e 8 minuti dopo a ciascun turno.

PROSPETTO 2

SCHEMA DEI SERVIZI CONTINUATIVI ARTICOLATI SU CINQUE TURNI SETTIMANALI

Settimana	Giorno	A	B	C	D	E
1 ^A	Lunedì	22/07	08/14	14/22	07/13	R
	Martedì	R	22/07	add.agg.prof.	14/22	07/14
	Mercoledì	R	R	22/07	07/14	14/22
	Giovedì	14/22	R	R	22/07	07/14
	Venerdì	07/14	14/22	R	R	22/07
	Sabato	22/07	07/14	14/22	R	R
	Domenica	R	22/07	07/14	14/22	R
2 ^A	Lunedì	07/13	R	22/07	08/14	14/22
	Martedì	14/22	07/14	R	22/07	add.agg.prof.
	Mercoledì	07/14	14/22	R	R	22/07
	Giovedì	22/07	07/14	14/22	R	R
	Venerdì	R	22/07	07/14	14/22	R
	Sabato	R	R	22/07	07/14	14/22
	Domenica	14/22	R	R	22/07	07/14
3 ^A	Lunedì	08/14	14/22	07/13	R	22/07
	Martedì	22/07	add.agg.prof.	14/22	07/14	R
	Mercoledì	R	22/07	07/14	14/22	R
	Giovedì	R	R	22/07	07/14	14/22
	Venerdì	14/22	R	R	22/07	07/14
	Sabato	07/14	14/22	R	R	22/07
	Domenica	22/07	07/14	14/22	R	R
4 ^A	Lunedì	R	22/07	08/14	14/22	07/13
	Martedì	07/14	R	22/07	add.agg.prof.	14/22
	Mercoledì	14/22	R	R	22/07	07/14
	Giovedì	07/14	14/22	R	R	22/07
	Venerdì	22/07	07/14	14/22	R	R
	Sabato	R	22/07	07/14	14/22	R
	Domenica	R	R	22/07	07/14	14/22
5 ^A	Lunedì	14/22	07/13	R	22/07	08/14
	Martedì	add.agg.prof.	14/22	07/14	R	22/07
	Mercoledì	22/07	07/14	14/22	R	R
	Giovedì	R	22/07	07/14	14/22	R
	Venerdì	R	R	22/07	07/14	14/22
	Sabato	14/22	R	R	22/07	07/14
	Domenica	07/14	14/22	R	R	22/07

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

In sede di sottoscrizione del nuovo Accordo Nazionale Quadro la parte pubblica si è impegnata a porre in essere delle iniziative volte ad assicurarne l'uniforme e corretta applicazione.

Tale dichiarazione di impegno, il cui testo è il seguente

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al fine di assicurare l'uniforme e corretta applicazione sul territorio dell'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 31 luglio 2009, si impegna a promuovere appositi incontri con i rappresentanti degli uffici sede di contrattazione decentrata.

testimonia l'attenzione che l'Amministrazione ha prestato alle continue segnalazioni del Sindacato, fatte anche durante i lavori che hanno portato al testo del nuovo A.N.Q., di una più che evidente e preoccupante sconoscenza delle norme da parte di tanti dirigenti periferici.

È da dire anche che qualche O.S. in uno degli ultimissimi incontri precedenti la firma dell'Accordo, nel probabile intento di mettersi in mostra dopo aver fatto ben poco durante i due anni di trattative, ha incredibilmente chiesto all'Amministrazione che venisse statuito l'obbligo per la stessa di formare anche i dirigenti sindacali, ma tale grottesca pretesa è stata immediatamente bocciata dal Co.I.S.P. e dalle altre OO.SS. prima ancora che lo facesse la parte pubblica.

In due anni di negoziati c'è chi ha chiesto di tutto e di più, ma la richiesta che fosse l'Amministrazione a formare i quadri dirigenti del Sindacato è stato forse il massimo



LA FIRMA

Importante quindi la firma apposta dal nostro Segretario Generale Franco Maccari la mattina del 31 luglio 2009 al testo sopra richiamato del nuovo Accordo Nazionale Quadro, un Accordo che costituisce lo strumento che consentirà al Sindacato ed all'Amministrazione di raggiungere gli scopi condivisi di garantire una reale efficacia dell'attività di polizia ed una concreta tutela dei diritti del personale e di rispetto delle norme.

Cresce il ruolo del Sindacato a livello centrale, ma soprattutto sono fortemente valorizzate le strutture territoriali del Sindacato che acquisiscono un ruolo sempre maggiore e vedono aumentare le garanzie sulle procedure di contrattazione decentrata, sia in fase di definizione che di verifica e modifica delle stesse.

Per il Sindacato "vero", quello che non cerca alcuna cogestione con l'Amministrazione, è un risultato doppiamente storico. Da un lato per la portata delle innovazioni, dall'altro per il fatto che si è ottenuto un Accordo d'avanguardia nonostante era fortemente avversato da "taluna dirigenza" che opera nel territorio e che pretendeva un testo totalmente opposto a quello ottenuto, un testo che evidenziasse una forte compressione delle forme di tutela sindacale dei diritti del personale.

Ha vinto invece il Co.I.S.P. ed ha vinto anche l'Amministrazione "capace e corretta", quella che tutti vorremmo avere in ogni Ufficio periferico.

IL NUOVO ACCORDO NAZIONALE QUADRO IN DETTAGLIO...



cosa cambia e come quali maggiori poteri per il Sindacato quale maggiore tutela per i poliziotti

Con l'Accordo Nazionale Quadro vengono stabiliti:

- ~ principi generali per la definizione degli accordi decentrati, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per le determinazioni dei periodi di validità;
- ~ criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;
- ~ criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
- ~ criteri generali per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretto a consentire ai responsabili degli Uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
- ~ criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
- ~ criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;
- ~ indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale;
- ~ criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni d'età o con più di trenta anni di servizio.

Si procede inoltre alla

- ~ individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati finalizzati ad attuare articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'Accordo Quadro.

La firma apposta il 31 luglio 2009 – come si è già detto – ha portato notevoli miglioramenti normativi al precedente Accordo, fortemente voluti dal Co.I.S.P. e dalle altre OO.SS. del “cartello”, migliorie che andremo ad analizzare di seguito.

Già all'articolo 1 le prime novità, cioè una sequela di **Definizioni e riferimenti normativi** utili ai fini dell'Accordo o che in esso sono richiamati.

A taluni può sembrare singolare che si sia deciso di dover spiegare l'esatto significato di alcune terminologie, ma vero è che non di rado il Sindacato nell'espletamento della propria attività di tutela dei diritti dei poliziotti si è trovato a scontrarsi contro l'ottusità di taluni responsabili di Uffici proprio perché da questi giungevano le più disparate interpretazioni ad istituti o termini il cui significato alla stragrande maggioranza è invece sempre apparso assolutamente limpido.

Al fine quindi di evitare di continuare a “perdere tempo” con le limitatezze di “taluni” sul significato di “orario di servizio”, di “orario di lavoro”, di “programmazione settimanale”, etc., è stato deciso, su iniziativa delle OO.SS. del “cartello”, di anteporre all’intero articolato una prima norma volta a ben chiarire il significato dei termini contenuti nell’Accordo.

Suggeriamo pertanto a tutti di prendere piena cognizione di tali “*definizioni*” così da utilizzare sempre le terminologie adeguate alle necessità.



Passiamo quindi all’analisi delle successive parti dell’Accordo

Il Titolo II dell’Accordo, sulla **DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI DECENTRATI**, statuisce (art. 3) le **materie oggetto degli accordi decentrati**, e vale a dire

- a) criteri applicativi relativi alla formazione ed all’aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità;
- b) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
- c) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
- d) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive secondo i principi di cui al D. Lgs. n. 198/2006;
- e) gestione ed applicazione di quanto previsto dal 5° comma, lettera a), dell’ articolo 24, del D.P.R. n. 164/2002¹;
- f) criteri per l’esame delle istanze inoltrate dal personale ai sensi del 1° comma dell’articolo 12², del presente Accordo.

Si sofferma poi ad elencare (anche in apposito ALLEGATO³) gli Uffici centrali e periferici presso i quali si svolge la contrattazione decentrata, stabilendo a titolo di esempio che quella relativa agli Uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza si svolge a cura dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali, che la contrattazione decentrata per il personale in servizio presso gli Uffici periferici Interforze è stipulata a cura dell’Ufficio o Direzione centrale sovraordinati, etc.. etc..

Anche in questo caso si è voluto fare chiarezza su taluni aspetti relativi alla contrattazione decentrata che sino ad oggi impedivano una reale applicazione delle norme: è stato statuito finalmente in maniera intellegibile l’Ufficio presso il quale si svolgerà la contrattazione per i poliziotti in servizio agli Uffici Interforze, è stato compilato un elenco di Uffici presso i quali si svolge la contrattazione, ed è stato chiaramente specificato che “*per il personale in servizio presso Uffici periferici ... non ricompresi nell’ALLEGATO, la contrattazione decentrata è stipulata a cura dell’Ufficio competente alla gestione amministrativa*”.

Alla norma sulle *materie oggetto degli accordi decentrati*, segue l’articolo 4 dell’Accordo che introduce il **procedimento** da seguire per la stipula di citati accordi decentrati.

¹ - Si trascrive il testo dell’art. 24 comma 5 lett. a) del D.P.R. 164/2002: “*individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali di cui all’articolo 14; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché le relative modalità di verifica. L’accordo su tale punto avrà cadenza annuale*”

² - Si trascrive il testo del comma 1 dell’articolo 12 del presente Accordo sull’IMPIEGO DI PERSONALE CON PARTICOLARI REQUISITI: “*Il personale che abbia compiuto 50 anni di età, ovvero con un’anzianità di servizio di almeno 30 anni, impiegato nei servizi esterni, può chiedere di essere esonerato dai turni previsti nelle fasce serali e notturne*”.

³ - L’ALLEGATO è riportato a pagina 19.

A tal riguardo viene stabilito che *"gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli Uffici ed una delegazione sindacale, composta da non più di tre rappresentanti delle segreterie provinciali delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale al 31.12.2008 e firmatarie dell'Accordo recepito con D.P.R. 164/2002"*, che *"per il Dipartimento della pubblica sicurezza sono stipulati dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali e dalla delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle segreterie provinciali"* e che *"le trattative potranno essere condotte anche a tavoli separati a richiesta delle Organizzazioni Sindacali"*⁴.

E' anche prevista la possibilità che la delegazione di parte pubblica venga presieduta non dal titolare dell'Ufficio presso il quale si svolge ma da un suo delegato, ma che *"la delega non può prevedere limitazioni all'assunzione delle determinazioni relative agli oggetti di contrattazione"*.

Si è voluto porre fine, in buona sostanza, a tutte quelle situazioni che vedevano presenziare alle trattative funzionari delegati dai Questori o dai Dirigenti dei Compartimenti, etc., i quali non avevano la potestà di prendere alcuna decisione, con conseguente ripetuto rinvio delle riunioni ad altra data.

Tale previsione normativa, unitamente all'obbligo di concludere le trattative per la definizione degli accordi decentrati entro tempi ben precisi pena il proseguimento delle stesse in sede centrale⁵, dovrebbe adesso essere garanzia di piena rispondenza alle norme da parte anche di taluni "disattenti" Dirigenti periferici.

Il *Titolo II* dell'Accordo, sulla *DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI DECENTRATI*, viene poi concluso dagli artt. 5 e 6 che rispettivamente interessano la **Verifica sull'attuazione degli accordi decentrati** e la possibilità di **Modifica degli accordi decentrati**.

E' stabilito che le segreterie provinciali delle Organizzazioni Sindacali debbano essere convocate con cadenza semestrale (entro 30 giorni dalla scadenza semestrale a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo decentrato) per un confronto sullo stato di attuazione dell'accordo stesso, che la data dell'incontro debba essere comunicata con un anticipo di almeno 20 giorni, e che entro 10 giorni prima dell'incontro debba essere inviato alle Organizzazioni Sindacali un prospetto riepilogativo dei dati rilevanti e messa a disposizione la documentazione relativa garantendone il diritto all'accesso fino al compimento della verifica stessa.

⁴ - Relativamente alla possibilità di condurre le trattative anche a "tavoli separati" va precisato che tale previsione era inserita anche nel precedente Accordo Quadro ove però era anche puntualizzato che tale possibilità era attuabile *"purché la richiesta venga fatta in data antecedente a quella fissata per la prima riunione"*. Il fatto che la citata "condizione" non è stata inserita nel testo del nuovo Accordo Nazionale Quadro sta a significare che le trattative tra le OO.SS. e l'Amministrazione possono anche iniziare su un tavolo unico per poi proseguire (a richiesta di una o più OO.SS.) su tavoli separati.

Sempre a riguardo della trattativa a tavoli separati è utile ricordare che tale tema ha formato oggetto di un parere fornito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in data 16.5.1996, che nel definire la procedura da seguire chiarisce che nel corso dell'ultima riunione la parte pubblica sottopone a tutte le Organizzazioni Sindacali l'ipotesi di soluzione finale, quale sintesi dell'attività svolta separatamente, su cui si ritiene si possa addivenire alla sottoscrizione.

⁵ - Si trascrive il testo dell'art. 4 commi 3 e 6 del nuovo Accordo Nazionale Quadro: art. 4 comma 3, *"Le trattative per la definizione degli accordi decentrati sono avviate entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo e dovranno concludersi nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i 60 giorni dalla scadenza del suddetto termine"*; art. 4 comma 6, *"Qualora gli accordi decentrati non siano definiti entro il termine di cui al comma 3, il presidente della delegazione di parte pubblica, entro le successive 48 ore, trasmette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per le Relazioni Sindacali adeguate informazioni sui motivi della mancata intesa, corredate da proposte utili al suo raggiungimento. Le trattative per la definizione degli accordi proseguono presso l'Ufficio per le Relazioni Sindacali che, entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione, convoca le Segreterie Nazionali"*.

È anche previsto che successivamente a tale verifica la citata documentazione possa essere visionata ed acquisita dalle OO.SS. ai sensi della L. n. 241/1990, con ciò ponendo fine a non pochi contrasti sorti a livello periferico tra il Sindacato e l'Amministrazione, con quest'ultima spesso restia a far visionare ordini di servizio, programmazioni settimanali, etc..

E soprattutto è stato disposto che "nel caso di inadempienze accertate nell'ambito della verifica, i titolari degli Uffici provvedono, entro e non oltre 10 giorni dall'incontro ad informare le segreterie provinciali delle misure adottate per ripristinare il rispetto degli accordi sottoscritti".

Non più quindi semplici e banali ammissioni delle mancanze perpetrate, ma una comunicazione formale delle *misure adottate per ripristinare il rispetto degli accordi sottoscritti*, che unitamente alla previsione dell'articolo 27 del nuovo Accordo Quadro ("L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Accordo costituisce violazione contrattuale") riuscirà senz'altro a rimettere sulla giusta strada anche i più ostinati cultori della negazione dei diritti del personale e del Sindacato.

Specifiche trattative per la definizione di modifiche o integrazioni agli accordi decentrati precedentemente sottoscritti possono poi essere avviate su richiesta del titolare dell'Ufficio ovvero di una o più Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo decentrato, che rappresentano il 30% degli iscritti nella provincia (art. 6).

08-14 00-07
14-20
19-24 13-19
07-13

ARTICOLAZIONE DEI TURNI DI SERVIZIO

Una volta definiti *termini, procedure, verifiche e modifiche* degli accordi decentrati, l'Accordo Nazionale Quadro passa a disciplinare, al Titolo III, l'**ARTICOLAZIONE DEI TURNI DI SERVIZIO** che potrà essere adottata nei **servizi continuativi (art. 8)** e nei **servizi non continuativi (art. 9)**.

Una volta che l'Accordo Nazionale Quadro sarà entrato in vigore⁶, i responsabili degli Uffici presso i quali si svolge la contrattazione decentrata dovranno inviare alle Organizzazioni Sindacali una *informazione preventiva* (art. 25 del D.P.R. 164/2002) sull'*articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio* che intenderanno adottare per ogni singolo settore dell'Ufficio da loro diretto.

Ai citati responsabili degli Uffici è data facoltà di disporre autonomamente (cioè senza necessità di raggiungere intese con le OO.SS. provinciali) una delle tipologie di servizio previste dagli artt. 8 e 9 dell'Accordo (*servizi continuativi e servizi non continuativi*) mentre nel caso in cui ritengano di dover adottare orari ed articolazioni difformi da quelli in essi indicati potranno farlo solamente a seguito di trattativa con le OO.SS. (l'eventuale ipotesi di orario difforme dovrà essere approvata dalle componenti della delegazione sindacale che rappresentano la maggioranza assoluta (50%+1) del totale degli iscritti alle Organizzazioni Sindacali nella provincia).

Chiaramente nel primo caso, cioè qualora l'informazione preventiva contenga le tipologie di servizio di cui ai precedenti articoli (quelli di cui il responsabile dell'Ufficio può disporre autonomamente), il Sindacato ha "solo" facoltà di chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle suddette materie (art. 26 del D.P.R. 164/2002⁷), durante il quale può evidenziare l'eventuale proprio dissenso

⁶ Con circolare ministeriale del 4 agosto 2009, recante prot. n. 557/RS/CN10/2217, è stato precisato che l'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 31 luglio 2009 entrerà in vigore decorsi 60 giorni dalla data di sottoscrizione.

⁷ Si trascrive il testo dell'art. 26 del D.P.R. 164/2002: art. 26 (ESAME), "1. L'esame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui all'articolo 25, comma 3, relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell'ambito di ogni Amministrazione, ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria dell'accordo recepito con il presente decreto, ricevuta l'informazione,

sull'articolazione dei turni di servizio che sono stati decisi per un certo settore (ad esempio perché palesemente non coerente al tipo di servizio⁸) e può proporre diverse tipologie di turnazioni rappresentandone le ragioni che dovrebbero portare l'Amministrazione ad adottarle.

Nel secondo caso, invece, cioè qualora l'informazione preventiva trasmessa alle segreterie provinciali delle OO.SS. contenga orari ed articolazioni difformi da quelli indicati agli artt. 8 e 9, il responsabile dell'Ufficio deve, contestualmente, invitare le medesime segreterie ad un incontro durante il quale cercherà di raggiungere un **accordo** che sarà efficace se sottoscritto dal titolare dell'ufficio e dall'Organizzazione Sindacale o dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentano la maggioranza assoluta (50% + 1) del totale degli iscritti alle Organizzazioni Sindacali nella provincia.

Se l'accordo non si concretizza il responsabile dell'Ufficio non potrà dar luogo agli orari ed articolazioni difformi ma dovrà adottarne uno tra quelli indicati agli artt. 8 e 9.

La previsione di poter trattare a livello provinciale orari di servizio diversi da quelli statuiti a livello centrale⁹, è una delle maggiori innovazioni di questo Accordo Nazionale Quadro ed evidenzia la volontà di restituire alla segreteria territoriale del Sindacato un maggior ruolo contrattuale.



SERVIZI CONTINUATIVI

L'articolo 8 del nuovo Accordo Nazionale Quadro illustra i **servizi continuativi** stabilendo che essi sono articolati nei seguenti quadranti giornalieri:

a) articolazione in 6 turni settimanali:

00-07, 07-13, 13-19, 19-24 con la previsione per effetto dei 13 minuti in più espletati per ogni turno, di un giorno libero dal servizio, oltre al riposo settimanale,

può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle suddette materie. Detto incontro - a cui sono invitate anche le altre Organizzazioni Sindacali non richiedenti - ha inizio entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti. 2. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le Organizzazioni Sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali."

⁸ - L'articolo 7 comma 2 del nuovo Accordo Nazionale Quadro stabilisce che "La scelta delle tipologie di orario di servizio da applicarsi presso gli uffici deve essere coerente e finalizzata al tipo di servizio". E' un preciso obbligo per l'Amministrazione.

⁹ - L'art. 7 comma 6 del nuovo Accordo Nazionale Quadro stabilisce che: "L'adozione per periodi determinati di orari diversi da quelli indicati negli articoli 8 e 9 del presente Accordo, resa necessaria per comprovate e specifiche esigenze, ovvero in ragione di specifiche esigenze locali, di cui all'articolo 24, comma 5, lett. c), del D.P.R. 164/2002, è assunta previa intesa con le segreterie provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo. In tali casi, il titolare dell'Ufficio interessato invia alle segreterie provinciali l'informazione in ordine al periodo, all'articolazione oraria da adottare ed alle esigenze che la determinano e, contestualmente, invita le medesime segreterie all'incontro per il raggiungimento dell'accordo. La procedura si conclude entro il termine tassativo di 10 giorni dalla ricezione dell'informazione e l'accordo è efficace. "

L'art. 8 comma 3 del nuovo Accordo Nazionale Quadro stabilisce che: "Gli orari o le articolazioni di turno diversi da quelli di cui al comma 1 possono essere attuati previo accordo con le segreterie provinciali delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente Accordo e con le procedure di cui all'articolo 7, comma 6. "

L'art. 9 comma 7 del nuovo Accordo Nazionale Quadro stabilisce che: "Per il personale addetto ai servizi di scorta e/o tutela nonché per il personale degli autoparchi e degli autocentri, ove non risulti possibile attuare il cambio sul posto, l'articolazione del servizio potrà essere prevista a giorni alterni, previ accordi con le segreterie provinciali secondo le procedure di cui al precedente articolo 7, comma 6. "

dopo l'effettuazione di 28 giorni lavorativi, secondo quanto indicato nel prospetto 1 allegato al presente Accordo comprese anche le assenze legittime. Per il personale impiegato occasionalmente nei servizi continuativi, per un periodo di tempo inferiore ai 28 giorni lavorativi, la prestazione aggiuntiva dei 13 minuti giornalieri è utilmente contabilizzata al compimento dei 60 minuti e remunerata come lavoro straordinario nei limiti del monte ore assegnati all'ufficio di appartenenza.

- b) articolazione in 5 turni settimanali, da applicarsi esclusivamente per i servizi interni: 22-07, 07-14, 14-22.

Rispetto al precedente, il nuovo Accordo Nazionale Quadro prevede una sola possibile turnazione continuativa su sei turni settimanali, che si esplica negli orari 00-07, 07-13, 13-19, 19-24. Non è più prevista la possibilità del turno serale 19-01 e quello notturno 01-07.

Ciò nasce da espressa richiesta dei Sindacati del cartello, ed in particolare del Co.I.S.P., in quanto l'orario 00-07 è per legge "lavoro notturno"¹⁰ (non lo è invece l'orario 01-07), ed i lavoratori che svolgono "lavoro notturno" hanno diritto a taluni benefici che ad oggi sono stati sovente negati ai poliziotti, quali l'applicazione degli artt. 5¹¹ e 6¹² del D. Lgs. 26 novembre 1999, n. 532.

SERVIZI NON CONTINUATIVI

L'articolo 9 del nuovo Accordo Nazionale Quadro illustra invece i **servizi non continuativi** stabilendo che essi sono articolati nei seguenti quadranti giornalieri:

- a) articolazione in 6 turni settimanali:
- a.1) sulla fascia oraria 08-20 con turni 08-14 e 14-20, ovvero, in relazione a specifiche e motivate esigenze di servizio, sulla fascia oraria 07-19 con turni 07-13 e 13-19, secondo aliquote fissate dal responsabile dell'ufficio in maniera da assicurare la presenza di personale in entrambi i turni, fermo restando che ogni dipendente non può effettuare più di due turni pomeridiani la settimana;
 - a.2) con orario 08-14;
- b) articolazione in 5 turni settimanali, con esclusione dei servizi esterni di controllo del territorio;
- b.1) Con orario 08-14 ovvero, in relazione a particolari esigenze di servizio, 07-13 integrata da due rientri di 3 ore compresi nella fascia 14-18 che devono essere programmati dal lunedì al venerdì. Tra il turno di lavoro antimeridiano ed il rientro pomeridiano deve essere prevista una interruzione di almeno mezz'ora per la consumazione del pasto;



¹⁰ - Ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 532/1999, è "lavoro notturno l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino", quindi lo è il turno di servizio 00-07.

¹¹ - Si trascrive il testo dell'art. 5 del D. Lgs. 532/1999: "I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242: a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti; b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute; c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno."

¹² - Si trascrive il testo dell'art. 6 del D. Lgs. 532/1999: "Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata tramite il medico competente, è garantita al lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni".

- b.2) Sulla fascia oraria 08-20 con turni 08-14 e 14-20 ovvero, in relazione a particolari esigenze di servizio 07-13 e 13-19, integrata da due rientri di 3 ore che sono programmati dal lunedì al venerdì, compresi nella fascia 10-18. Uno dei rientri può essere svolto in orario antimeridiano. Tra il turno di lavoro ordinario ed i rientri deve essere prevista una interruzione di almeno mezz'ora per la consumazione del pasto.

In sede di informazione preventiva, inoltre, per gli uffici che verranno chiamati ad espletare una turnazione non continuativa nella fascia oraria 08-20 o 07-19, l'Amministrazione dovrà espressamente indicare le aliquote di personale ripartite tra il turno antimeridiano e quello pomeridiano, al fine di favorire il sereno ed efficace svolgimento del servizio ed assicurare un'equa rotazione tra tutto il personale.

È stabilito infine che *"la programmazione del riposo settimanale per il personale impiegato nei servizi non continuativi deve, prioritariamente, essere riferita alla giornata della domenica"*, con ciò ponendo fine a talune "fantasiose convinzioni" di qualche responsabile di ufficio che pretendeva di essere lui a decidere quando tale personale doveva fruire del riposo settimanale.

Solamente *"in caso di particolari ed improrogabili esigenze di servizio"* il personale impiegato nei servizi non continuativi potrà essere comandato di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, e comunque è fatto salvo *"il principio di equità"* (quindi di rotazione tra tutto il personale), non certo il principio del favoritismo che qualcuno vorrebbe adottare.

Come si è più volte ripetuto in precedenza, **i Dirigenti degli Uffici sede di contrattazione decentrata possono disporre "autonomamente" le sole turnazioni di servizio** sopra elencate ed espressamente **indicate al comma 1 degli artt. 8 e 9 del nuovo Accordo Nazionale Quadro**.

Le articolazioni orarie, inoltre, sono adottate con riferimento a periodi non inferiori ai tre mesi. Non assisteremo quindi più ad una informazione preventiva dietro l'altra con continue modifiche delle turnazioni e degli orari e conseguente danno alla vita familiare dei poliziotti.

Anche per i servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, disposti con l'ordinanza di cui all'articolo 37¹³ del D.P.R. n. 782/1985, è stata data una forte stretta alle prepotenze di non pochi responsabili di Ufficio.

Per tali servizi dovranno applicarsi i turni stabiliti dagli articoli 8 e 9 del presente Accordo, con la possibilità, nel caso sia necessario assicurare particolari situazioni di servizio, di anticipare o posticipare di un'ora l'inizio dei predetti turni.

Qualsiasi diversa turnazione deve essere contrattata con le segreterie provinciali delle Organizzazioni Sindacali !!

Solamente in caso di eccezionali, imprevedibili e indilazionabili esigenze operative che si ha necessità di assicurare entro 48 ore dal momento in cui se ne ha notizia e che non consentono né l'attivazione delle procedure stabilite per la contrattazione periferica, né l'applicazione degli orari previsti contrattualmente, i titolari degli Uffici possono disporre adeguati turni di servizio, anche in deroga alle fasce orarie statuite dall'Accordo Nazionale Quadro ed a quelle oggetto di

¹³ - Si trascrive il testo dell'art. 37 del D.P.R. 782/1985 (Ordinanza di servizio in materia di ordine e sicurezza pubblica): "Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica il Questore emana apposita ordinanza di servizio stabilendo le modalità di svolgimento dei servizi stessi, la forza da impiegare, l'equipaggiamento necessario, i responsabili del servizio e le finalità da conseguire. L'ordinanza va comunicata al Prefetto e indirizzata per l'esecuzione ai dirigenti degli uffici, ai funzionari impiegati nonché alle altre forze di polizia ed altri enti eventualmente interessati. L'ordinanza emanata dal Questore di Roma va inoltre inviata per conoscenza al Dipartimento della pubblica sicurezza e agli ispettorati della Polizia di Stato esistenti nella capitale. L'ordinanza di servizio numerata progressivamente va conservata agli atti per un periodo di cinque anni."

anche in deroga alle fasce orarie statuite dall'Accordo Nazionale Quadro ed a quelle oggetto di intesa, informandone, senza particolari formalità, le segreterie provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo e fornendo, ove richieste, successive motivazioni scritte. Le modifiche alle turnazioni saranno limitate al tempo strettamente necessario per assicurare le esigenze che le hanno determinate, fermo restando l'avvio, entro 24 ore, delle procedure di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso Accordo Quadro, da concludersi tassativamente entro 48 ore, nel caso in cui le stesse si protraggano oltre 3 giorni consecutivi.



REPARTI MOBILI

Anche relativamente all'articolazione dei turni di servizio del personale dei **Reparti Mobili** si applicano le disposizioni degli articoli 8 (SERVIZI CONTINUATIVI) e 9 (SERVIZI NON CONTINUATIVI) dell'Accordo.

Con buona pace di molti dirigenti periferici, non solo dei Reparti Mobili ma anche di talune Questure che maggiormente approfittano dell'opera del personale dei Reparti Mobili e che pretendevano di poter disporre di detto personale in qualsiasi orario, anche per detti colleghi vale la regola che eventuali orari difformi da quelli indicati nei predetti articoli 8 e 9 possono essere adottati solamente dopo aver raggiunto accordi con le segreterie provinciali delle Organizzazioni Sindacali.

Le Amministrazioni hanno solo facoltà di anticipare o posticipare di un'ora l'inizio dei turni nel caso sia necessario assicurare particolari situazioni di servizio, e per i soli servizi di ordine e sicurezza pubblica, disposti con l'ordinanza di cui all'articolo 37¹⁴ del D.P.R. n. 782/1985.

REPARTI VOLO

Le articolazioni orarie di cui agli articoli 8 e 9 valgono pure per il personale aeronavigante e per quello addetto al settore tecnico e burocratico dei **Reparti Volo**.

Le articolazioni orarie sono adottate con le procedure previste per l'informazione preventiva di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 164/02, compresi i particolari turni di servizio predisposti per garantire i servizi di allarme.

Gli orari di servizio difformi da quelli indicati negli articoli 8 e 9 possono essere adottati, previ accordi con le segreterie provinciali delle Organizzazioni Sindacali.

Fino alla scadenza delle "Effemeridi" potrà farsi ricorso a prestazioni di lavoro straordinario programmato (per il quale vale comunque il criterio della volontarietà da parte del personale).



BANDA MUSICALE e FANFARA

Per i componenti la **Banda Musicale** della Polizia di Stato continua ad applicarsi un orario di lavoro esclusivamente funzionale alle particolari attività di tale Settore.

È stato previsto inoltre che le medesime disposizioni si applicano anche al personale impiegato nelle attività della **Fanfara** della Polizia di Stato.



¹⁴ - Vedi nota nr. 13

ORARIO FLESSIBILE



È Confermata la previsione, per il personale impiegato nei servizi non continuativi, di poter fruire dell'**orario flessibile** (art. 10).

Contrariamente al precedente, il nuovo Accordo Nazionale Quadro consente anche di anticipare l'orario di entrata.

Con una richiesta scritta e motivata, i poliziotti potranno quindi anticipare o posticipare l'orario di entrata, oppure anticipare l'orario di uscita, di 30 o 60 minuti per ciascun turno.

Il recupero dei 30 o 60 minuti di cui al comma 1 avviene nella medesima giornata, anticipando o prolungando l'orario d'obbligo, oppure in un unico turno settimanale di 3 ore (nell'ipotesi in cui si è chiesta la flessibilità dell'orario per 30 minuti) o in due turni settimanali di 3 ore nel caso di flessibilità dell'orario per 60 minuti.

CAMBIO TURNO

Anche relativamente al **cambio turno** il nuovo Accordo Nazionale Quadro presenta importanti novità, volte a garantire una maggiore partecipazione del Sindacato e di riflesso una maggiore tutela del personale.

Per cambio turno si intende sempre la modifica dell'orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale disposta successivamente alla programmazione stessa.

Essa può essere disposta a richiesta scritta e motivata del personale interessato (l'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto), oppure d'ufficio per particolari e motivate esigenze di servizio e per non più di una volta la settimana per ogni dipendente, con criteri di rotazione e, comunque, nel limite massimo della pianificazione dei cambi turno annualmente stabilita per ogni Ufficio dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

Proprio a riguardo della pianificazione effettuata a livello centrale, entro il mese di febbraio di ciascun anno si terrà un incontro tra l'Amministrazione centrale ed un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, per l'individuazione dei criteri per la ripartizione dei cambi turno tra gli Uffici periferici.

Sempre il Sindacato ha il diritto di ottenere, in forma scritta ed entro cinque giorni dalla richiesta, il numero dei cambi turno del mese precedente disposti d'ufficio dall'Amministrazione, nonché le motivazioni che li hanno determinati.

Un maggiore potere di controllo da parte del Sindacato porterà taluni individui ad organizzare meglio l'impiego del personale, piuttosto che trovarsi poi a disporre cambi turno difficilmente motivabili, e creare pregiudizio ai poliziotti.

PERSONALE CON 50 ANNI DI ETA' O 30 ANNI DI SERVIZIO

Con la sottoscrizione del nuovo Accordo Nazionale Quadro si è finalmente adempiuto a quanto previsto dall'art. 24 comma 5 punto l) del D.P.R. 164/2002, e cioè stabilire criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni d'età o con più di trenta anni di servizio.

E' da osservare che come Co.I.S.P. avremmo senz'altro voluto statuire tutta una serie di esoneri per detto personale ma ci siamo dovuti scontrare contro un'Amministrazione che non voleva concedere

alcun beneficio, preoccupata delle migliaia di colleghi che potevano avvalersene e di cui non avrebbe potuto fare a meno nei servizi operativi.

Il compromesso raggiunto ha portato alla stesura dell'art. 12 del nuovo Accordo, ove si statuisce in merito all'**impiego di personale con particolari requisiti** prevedendo che *"il personale che abbia compiuto 50 anni di età, ovvero con un'anzianità di servizio di almeno 30 anni, impiegato nei servizi esterni, può chiedere di essere esonerato dai turni previsti nelle fasce serali e notturne"*.

Le istanze verranno esaminate con cadenza trimestrale, secondo *"criteri di priorità"* concordati preliminarmente con le segreterie provinciali delle Organizzazioni Sindacali in sede di accordo decentrato.

E' questo quindi un altro importante momento per il Sindacato, con il quale i responsabili degli Uffici dovranno trovare un accordo che consentirà anche di stabilire ulteriori *"criteri di priorità"* oltre quelli già previsti dal menzionato art. 12.

La norma prevede infine che nel caso in cui la dotazione organica o la tipologia di servizio dell'Ufficio in cui opera il richiedente non consenta di accogliere la richiesta, l'Amministrazione deve informare l'interessato delle eventuali possibili soluzioni alternative. Ciò significa che l'istanza non potrà essere rigettata ma al personale dovrà essere eventualmente proposto un impiego in altro settore che gli consenta di fruire del beneficio richiesto.



STRAORDINARIO PROGRAMMATO RIPOSO COMPENSATIVO REPERIBILITA'

Il nuovo Accordo Nazionale Quadro conferma gli istituti dello straordinario programmato, del riposo compensativo e della reperibilità, apportando importanti migliorie.

Quanto allo **straordinario programmato**, i titolari degli Uffici dovranno programmare turni di lavoro straordinario nella misura minima del 40% (non più il 20%) del monte ore assegnato all'Ufficio, e l'informazione preventiva con la quale l'Amministrazione deve portare a conoscenza le segreterie provinciali delle Organizzazioni Sindacali di tale programmazione, dovrà essere fornita sempre con cadenza trimestrale ma dovrà anche contenere il dato numerico complessivo delle ore effettuate a titolo di straordinario obbligatorio nel trimestre precedente (si incomincia finalmente ad avere un minimo di trasparenza sullo straordinario c.d. emergente).

Lo straordinario programmato potrà essere disposto solo nei confronti del personale che ha aderito alla programmazione (principio di volontarietà), potrà precedere o seguire il turno di lavoro ordinario salvo che non incida sui tempi destinati alla consumazione dei pasti (in questo caso dovrà essere assicurato un intervallo di almeno 30 minuti, non più 60 minuti come prevedeva il precedente Accordo), il personale potrà effettuare al massimo due turni di lavoro straordinario a settimana e ciascun turno non potrà superare le 3 ore.

E' inoltre specificato nel nuovo Accordo Quadro che il turno di straordinario programmato si configura come orario giornaliero obbligatorio di lavoro, ma anche che per sopravvenuti, gravi e improcrastinabili motivi il dipendente che ha inizialmente aderito alla programmazione trimestrale

di lavoro straordinario possa richiedere di esserne esonerato (anche per un periodo circoscritto), dandone preavviso nel più breve tempo possibile.

In analogia a quanto previsto per il cambio turno anche per l'istituto dello straordinario programmato (e per la reperibilità), è previsto, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un incontro presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con una delegazione composta da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali sui criteri di massima concernenti le modalità di ripartizione del monte ore di lavoro straordinario.

A partire dal secondo anno, nell'incontro può, altresì, riscontrarsi l'andamento del ricorso alle ore di lavoro straordinario dell'anno precedente, anche con riferimento alle quote utilizzate per lo straordinario programmato.



In merito all'istituto del **riposo compensativo**, invece, è stato finalmente statuito, su pretesa del Co.I.S.P. e delle altre OO.SS. del "cartello", che *"le prestazioni orarie di lavoro straordinario obbligatorio e programmato effettuate possono essere commutate, a richiesta del dipendente, in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo"*.

Non vi è quindi più alcuna possibilità per l'Amministrazione di disporre di fruire di riposi compensativi in luogo del pagamento dello straordinario effettuato, nemmeno di quello c.d. emergente.

Inoltre, così come la richiesta del personale di conversione dello straordinario in riposo compensativo deve essere formulata per iscritto, è adesso stabilito che anche per iscritto vanno formulati l'accoglimento e l'eventuale diniego che dovrà peraltro essere pure motivato.

Degna di nota è, in conclusione, la possibilità di fruire delle giornate di riposo compensativo entro l'anno successivo a quello nel quale sono state maturate, e non più soltanto entro i tre mesi successivi.



Quanto alla **reperibilità** è da rilevare che le modifiche introdotte riguardano la semestralità (prima era trimestrale) dell'accordo decentrato (si tratta sempre di un istituto di natura "pattizia"), riguardano la possibilità per le Organizzazioni Sindacali di conoscere il numero complessivo delle reperibilità disposte nel mese precedente (in sede di verifica semestrale – di cui si parlerà a seguire – sono comunque previsti ben più ampi poteri di controllo), e riguardano l'incontro annuale (come per il cambio turno e lo straordinario programmato) tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e le Organizzazioni Sindacali per l'individuazione dei criteri per la ripartizione delle giornate di reperibilità.

CONFRONTO SEMESTRALE

L'articolo 19 del nuovo Accordo Nazionale Quadro statuisce che *"le modalità di attuazione:*

- *dei criteri definiti dall'informazione preventiva concernenti gli istituti previsti dagli articoli 16 (straordinario programmato) e 17 (riposo compensativo);*
- *degli accordi raggiunti in materia di reperibilità;*
- *dei criteri dispositivi dei cambi turno,*



sono oggetto di confronto, senza alcuna natura negoziale e con cadenza semestrale, con le segreterie provinciali delle Organizzazioni Sindacali".


Il confronto tra il Sindacato e l'Amministrazione per verificare la rispondenza dell'attuazione dei citati istituti ai criteri previsti dall'Accordo Nazionale Quadro e dalle intese decentrate, diventa quindi semestrale e non più trimestrale. Vengono inoltre precisati termini e documentazione da consegnare al Sindacato per consentire tale verifica.

La data del confronto deve essere comunicata almeno dieci giorni prima alle predette segreterie fornendo, contestualmente, un prospetto riepilogativo dei dati necessari al confronto.

Almeno 48 ore prima della data fissata per il confronto l'Amministrazione mette a disposizione le programmazioni settimanali, gli ordini di servizio ed i fogli firma relativi al periodo oggetto del confronto. Entro lo stesso termine, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali, l'Amministrazione è obbligata a fornire eventuali ulteriori informazioni necessarie a consentire la verifica della corrispondenza delle modalità attuative dei criteri e degli accordi in argomento.

Cesseranno quindi talune irresponsabili negazioni di fornire al Sindacato le programmazioni settimanali, gli ordini di servizio, i nominativi del personale che ha fruito degli istituti dello straordinario programmato, del riposo compensativo, della reperibilità e del cambio turno.

E tutta la documentazione dovrà contenere anche i dati del personale che riveste la qualifica di Commissario Capo e Vice Questore Aggiunto.



FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Importanti modifiche sono state apportate anche alla norma sulla **formazione ed aggiornamento professionale** del personale, a riprova dell'enorme interesse che il Sindacato ripone in tale attività.

Oltre ad avere confermato il numero di 12 giornate lavorative da destinare in numero di 6 per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative e le rimanenti 6 all'aggiornamento professionale, è stato statuito che le giornate non utilizzate dal personale dovranno essere recuperate entro l'anno successivo.

E' ancora possibile prevedere corsi di durata non inferiore a tre giorni da dedicare all'aggiornamento professionale in materia di interesse generale, ed utilizzare le rimanenti giornate per l'approfondimento di specifiche tematiche di settore, così come è ancora permesso al personale, nei limiti delle 6 giornate annue disponibili per l'aggiornamento professionale, di partecipare a seminari, convegni o congressi su temi di interesse professionale.




E' previsto inoltre che a livello centrale (Dipartimento della pubblica sicurezza e segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali) venga verificata la puntuale attuazione, in ogni provincia, delle attività di addestramento ed aggiornamento professionale, formulate valutazioni sullo stato di applicazione della normativa derivante dal presente Accordo e le proposte ritenute necessarie.

In buona sostanza si tratta di un'attività di controllo che di certo non piacerà a molti in quanto potrebbe mettere in mostra eventuali incapacità di adempiere agli obblighi di formazione ed aggiornamento del personale, e potrebbe portare anche a forti censure, mai apprezzate da chi tratta con sufficienza tale materia.

COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Con l'articolo 21 del nuovo Accordo Nazionale Quadro è stato dato seguito a quanto già stabilito all'atto della sottoscrizione del contratto nazionale di lavoro – parte normativa 2006-2009 (recepito con D.P.R. n. 51/2009) e si è stabilito che nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, è costituita la **Commissione consultiva per il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato**, competente a formulare proposte e pareri non vincolanti in merito agli indirizzi generali del medesimo Fondo.

Come già previsto dall'art. 22 comma 3 del D.P.R. 51/2009, la Commissione è presieduta dal presidente del Fondo o da un suo delegato, ed è composta dal direttore dell'Ufficio programmazione interventi assistenziali, da un dirigente della Polizia di Stato in servizio presso la Direzione Centrale per le Risorse Umane, e da cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle Organizzazioni Sindacali.



CRITERI DI IDONEITÀ DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE IN MISSIONE

Su pretesa del Co.I.S.P. e delle altre OO.SS. del "cartello", è istituita, presso la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, una Commissione competente a formulare proposte per l'individuazione di criteri di valutazione volti a fissare gli *standard* minimi strutturali e di arredo degli alloggi di

servizio per il personale in missione.

Sono chiamati a far parte di tale Commissione rappresentanti degli Uffici e delle Direzioni centrali interessati ed un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali.

La norma sui **criteri di idoneità degli alloggi di servizio per il personale in missione** costringerà l'Amministrazione ad una ristrutturazione di non pochi alloggi siti in tante Questure d'Italia, altrimenti il personale in missione dovrà essere mandato ad alloggiare in confortevoli alberghi.

L'obbligo per l'Amministrazione di garantire una decorosa sistemazione alloggiativa al personale della Polizia di Stato comandato in servizio di missione, è una vittoria del Sindacato di notevole importanza.



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

L'articolo 23 del nuovo Accordo Nazionale Quadro stabilisce che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore l'Amministrazione dovrà avviare un confronto con le Organizzazioni Sindacali per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47, del D. Lgs n. 81/2008 relativo

alla nomina del **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**.

Fino ad allora, comunque, ha sempre valenza la circolare ministeriale nr. 559/LEG/503.031.627 ter del 10 giugno 1997, la quale afferma che *"le attività inerenti alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro potranno essere svolte anche se non si è proceduto alla elezione del rappresentante per la sicurezza"* e che *"le relative funzioni potranno essere svolte dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale"*.

DISPOSIZIONI FINALI

Il nuovo Accordo Nazionale Quadro si conclude con una serie di disposizioni finali volte a garantire piena attuazione all'Accordo:

- Quesiti



Con l'articolo 24 del nuovo Accordo Nazionale Quadro si è precisato in maniera più che intelligibile, che nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, la competenza in ordine alle questioni interpretative e applicative sulle norme dell'Accordo è riservata esclusivamente all'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Finalmente non vedremo più Uffici Legislativi, Uffici Contenziosi, e tanti altri, affannarsi nel fornire personalissime interpretazioni, tra loro peraltro sempre discordanti, delle norme dell'Accordo Nazionale Quadro.

Ad un solo Ufficio del Dipartimento, quello per le Relazioni Sindacali, si dovranno rivolgere tutti i responsabili degli Uffici periferici che avranno necessità di interpretare talune norme dell'Accordo Quadro, o che non comprenderanno come applicarle.

Nessuno dovrà più permettersi di dare proprie interpretazioni.

- Risoluzione delle controversie

Due anni di trattative, dalla primissima riunione alla sottoscrizione del nuovo Accordo il 31 luglio scorso, sono stati principalmente spesi dal Co.I.S.P. e dalle altre OO.SS. del "cartello" con l'obiettivo di fornire uno strumento che testimoniassero una crescita del ruolo del Sindacato sia a livello centrale che periferico.

L'articolo 25 dell'Accordo Nazionale Quadro evidenzia in maniera esemplare le innovazioni migliorative apportate dal nuovo Accordo Nazionale Quadro per quanto concerne la maggiore capacità di controllo riconosciuta al Sindacato sull'attuazione delle norme, e di conseguenza una maggior tutela dei diritti dei poliziotti.

Tale articolo difatti stabilisce che presso l'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito un tavolo di confronto permanente per la risoluzione delle controversie sorte in sede centrale o periferica sulla applicazione delle materie regolate dall'Accordo Quadro che non hanno trovato soluzione con le ordinarie dinamiche delle relazioni sindacali.

Un tavolo di confronto permanente, quindi, che si riunirà in prima seduta entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo e successivamente con cadenza almeno mensile.



Il parere espresso dal tavolo di confronto, di cui faranno parte due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali, sarà vincolante e ad esso dovrà obbligatoriamente conformarsi l'Ufficio presso il quale la controversia è sorta.

Nel caso in cui i pareri resi dal tavolo siano di interesse generale, verranno portati a conoscenza di tutti gli Uffici dell'Amministrazione.

- **Attuazione e violazione dell'Accordo Nazionale Quadro**

I due articoli conclusivi del nuovo Accordo Nazionale Quadro sono tesi a richiamare i titolari degli Uffici sede di contrattazione decentrata all'obbligo di dover adottare le iniziative più idonee ad assicurare la scrupolosa attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ed a statuire che l'inosservanza delle disposizioni dell'Accordo Nazionale Quadro costituisce violazione contrattuale.

L'Amministrazione potrà quindi essere chiamata a risarcire il danno eventualmente causato.



QUESTO E' IL NUOVO ACCORDO NAZIONALE QUADRO SOTTOSCRITTO DAL COISP IL 31 LUGLIO 2009



È, in conclusione, un Accordo Nazionale Quadro che introduce aspetti significativi e particolarmente innovativi che delineano una nuova e diversa filosofia nelle relazioni sindacali con l'Amministrazione, al centro come in periferia.

Lo spirito del nuovo Accordo, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, infatti è quello di fornire uno strumento che offre concrete opportunità di azione che consentiranno di raggiungere accordi con i Sindacati per gestire in modo

funzionale ed efficace le problematiche di servizio, ma con altrettante garanzie di rispetto delle norme e di tutela del personale.

A breve, infine, il Dipartimento della pubblica sicurezza emanerà una circolare attuativa dell'Accordo, che sarà preventivamente concordata con il Co.I.S.P. e le altre OO.SS. e fornirà chiarimenti ed indirizzi applicativi sulle norme del nuovo Accordo Nazionale Quadro.

Buon Sindacato!

LA SEGRETERIA NAZIONALE DEL COISP